



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

24.02.2018

INFORMATIVA FISCALE DEL 24 FEBBRAIO 2018

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- SPESOMETRO pag. 2
- INTERESSI DI MORA pag. 2
- SPLIT PAYMENT pag. 2
- DURC pag. 3
- DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO pag. 3
- BONUS MOBILI pag. 3
- CERTIFICAZIONI UNICHE (CU) 2018 pag. 3
- SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI pag. 4
- BONUS ALBERGHI pag. 4
- ENTRO IL 31.03.18 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI pag. 5
- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2018 PER GLI ISCRITTI GEST. SEP. pag. 5
- LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL SOSTITUTO D'IMPOSTA pag. 6
- ESENZIONI CONTRIBUTIVE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 pag. 8
- DIMISSIONI VOLONTARIE DAL RAPPORTO DI LAVORO: disponibile l'app pag. 9
- DISPONIBILE IL MODELLO 730/2018 pag. 9
- CASSETTO PREVIDENZIALE DEL LAVORO DOMESTICO pag. 9
- DIVIETO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI IN CONTANTI pag.10
- CONGEDI DEL PADRE NEL 2018 pag.10
- SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO pag.11
- SCADENZA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI pag.11

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

SPESOMETRO

Proroga della scadenza dell'invio dei dati relativo al secondo semestre 2017

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato un provvedimento con le nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, che tiene conto delle semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017 (compilazione facoltativa dei dati anagrafici delle controparti, facoltà di indicare solo i dati del documento riepilogativo per fatture inferiori a 300 euro).

Le semplificazioni possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate già spedite per il primo semestre 2017.

I contribuenti che hanno utilizzato un *software* per la predisposizione della comunicazione relativa al primo semestre 2017 possono continuare a compilare la comunicazione secondo le previgenti specifiche tecniche.

La scadenza del 28 febbraio 2018 per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 è prorogata al **6 aprile 2018**.

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo **1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018**: il saggio d'interesse è pari a zero.

Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari **all'8,00%** (non modificato rispetto al 2017).

Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

SPLIT PAYMENT

Aggiornati gli elenchi validi per il 2018

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze ha aggiornato gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti al http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata. *link*

In particolare, sono stati aggiornati gli elenchi delle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, degli enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali e Locali e degli Enti fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni Pubbliche.

DURC

Nei casi di rottamazione DURC valido già dalla data di presentazione dell'istanza

L'Inps ha chiarito che la presentazione dell'istanza utile per accedere alla definizione agevolata di debiti contributivi consente il rilascio del DURC.

Pertanto, il contribuente che presenta l'istanza di adesione entro il 15 maggio 2018 per i debiti Inps affidati all'Agente della riscossione entro il 30 settembre 2017 avrà l'esito di regolarità del DURC *on line*.

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

Confermata la riduzione al 50% degli importi dovuti per il 2018

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso note le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2018 dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati, confermando gli stessi importi previsti per l'anno 2017 (**riduzione al 50% degli importi dovuti** per il pagamento del diritto alle Camere di Commercio).

BONUS MOBILI

Pubblicata la guida fiscale aggiornata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato sul proprio sito *web* la guida fiscale per gli acquisti effettuati nel 2018 di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato in data successiva al 1° gennaio 2017.

La detrazione è pari al **50%** delle spese sostenute con una soglia massima di **spesa di 10.000 euro**, ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

CERTIFICAZIONI UNICHE (CU) 2018

Si comunica che il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con provvedimento 15 gennaio 2018, n. 10729, ha approvato la nuova Certificazione Unica (CU 2018) per i redditi percepiti nell'anno 2017.

Anche quest'anno il provvedimento è composto da:

- CU Ordinario;
- CU Semplificato;
- Istruzioni alla certificazione;
- Specifiche tecniche.

La CU 2018 dovrà essere inoltrata all'Agenzia delle entrate entro il **7 marzo 2018**, mentre potrà essere consegnata al dipendente entro il **31 marzo 2018**.

L'inoltro all'Agenzia delle entrate potrà avvenire entro il **31 ottobre 2018** per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Le principali novità riguardano:

- il regime agevolativo a favore delle locazioni brevi (previsione di un nuovo quadro);
- la Sezione Premi detassati e *welfare* aziendale;
- la gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2018

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2018.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro



per la generalità delle società;

516,46 euro



per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2018 superiore a 516.456,90 euro.



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2018, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

BONUS ALBERGHI

La Finanziaria 2017 ha confermato per il 2017 e per il 2018 il "bonus alberghi".

Trattasi del credito d'imposta per le spese di riqualificazione e accessibilità delle strutture alberghiere aventi finalità di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica/antisismica.

L'importo agevolato è rappresentato dal **65% delle spese sostenute**, trattandosi di spese legate alla ristrutturazione edilizia sono state confermate anche le agevolazioni per le spese relative all'acquisto di mobili.

La Legge di Bilancio per l'anno 2018 ha esteso, in relazione alle sole spese sostenute dal 1° gennaio 2018, il credito d'imposta alla riqualificazione delle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

ENTRO IL 31 MARZO 2018 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2017

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il **31 marzo 2018** (nuovo termine previsto dallo scorso anno, in sostituzione del precedente termine del 28 febbraio) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2017.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

In occasione della prossima scadenza occorrerà utilizzare il **nuovo modello** approvato con provvedimento del 12 gennaio 2018 (pubblicato il 15 gennaio 2018), disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che sostituisce il precedente modello approvato il 7 gennaio 2013.

La principale **novità** riguarda la necessità di distinguere ulteriormente le riserve di utili dalle quali è stato attinto il dividendo distribuito: quelle relative agli utili conseguiti ante 2007, quelle relative agli utili formati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016 e infine quelle relative agli utili formati dal 1° gennaio 2017, secondo le indicazioni previste dal D.M. 26 maggio 2017 (per l'ultima categoria di riserve è infatti stata introdotta la nuova percentuale di rilevanza del 58,14%).

Si ricorda che recentemente la L. 205/2017 ha introdotto con decorrenza 1° gennaio 2018 l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% anche per le partecipazioni qualificate, prevedendo comunque una disciplina transitoria per le deliberazioni assunte sino al 2022; ciò premesso, poiché la certificazione da inviare entro la prossima fine di marzo riguarda i dividendi erogati nel 2017, tale modifica normativa non riguarda detta scadenza.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2018 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la circolare n. 18 del 31 gennaio 2018 l'Istituto Nazionale di Previdenza ha commentato le novità in vigore dal 1° gennaio 2018 inerenti le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata.

L'articolo 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura ridotta pari al **25,72%**.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al **24%**.

Tali aliquote sono state confermate anche per **l'anno 2018**, non essendoci state modifiche.

È aumentata l'aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva: oltre all'incremento di **un punto percentuale** previsto dall'articolo 2, comma 57, L. 92/2012 (come avvenuto negli ultimi anni), l'articolo 7, L. 81/2017 ha introdotto dal 1° luglio 2017 un ulteriore incremento dello 0,51% per i soggetti aventi tali requisiti soggettivi i cui compensi derivino da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2018 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l'abbreviativo DIS-COLL):

		2017	2018
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di p. Iva	25,72%	25,72%
	Non titolare di p. Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	32,72%	33,72%
	Non titolare di p. Iva per cui è prevista la DIS-COLL	32,72% / 33,23%	34,23%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2018 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 101.427 euro.

Il minimale di reddito per l'anno 2018 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.710 euro.

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Con la Legge di Bilancio 2018 diverse sono le misure che insistono sulle attività dei datori di lavoro anche nella loro qualità di sostituti di imposta, qui di seguito si riportano le più rilevanti:

- Si interviene per integrare le erogazioni del datore di lavoro irrilevanti ai fini reddituali.

Nello specifico, è data la possibilità, da parte dei datori di lavoro e dei committenti in caso di collaborazioni coordinate e continuative, di riconoscere a favore dei lavoratori, e dei loro familiari, purché a carico, **somme o rimborsi da destinare all'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale.

Con tale disposizione il Legislatore ha ampliato le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

La norma precisa che l'offerta deve riguardare la "generalità o categorie di dipendenti".

Il datore di lavoro ha 3 modalità per riconoscere il *flexible benefit*:

- erogazione di somme finalizzate all'acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico;
- rimborso delle spese sostenute dai lavoratori per l'acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico (in questo caso si ritiene necessario che il lavoratore documenti la spesa sostenuta);
- acquisto diretto del datore di lavoro degli abbonamenti al trasporto pubblico.

Le somme di cui sopra potranno essere riconosciute volontariamente o sulla base di un contratto o di un accordo o di un regolamento aziendale;

- Aumento delle soglie reddituali per il riconoscimento del c.d. **bonus Renzi**.

Con la finalità di ridurre nell'immediato la pressione fiscale sul lavoro, e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione stabile del cuneo fiscale, è riconosciuto, definitivamente, un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

L'importo del credito è pari 960 euro per i possessori di reddito complessivo, dal 1° gennaio 2018, non superiore a 24.600 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.600 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.600 euro;

- Per l'anno di imposta 2018 è consentita la piena deducibilità dalla **base imponibile Irap** (al posto dell'ordinario 70%) per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto;
- L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati;
- Revisione del calendario fiscale: i contribuenti, in ordine agli adempimenti connessi, dovranno rispettare le seguenti scadenze:

Adempimento	Scadenza
Modello 730 precompilato	23 luglio 2018
Dichiarazione modello Redditi e Irap	31 ottobre 2018
Modello 770 e CU autonomi	31 ottobre 2018
Spesometro I semestre/II trimestre	30 settembre 2018

ESENZIONI CONTRIBUTIVE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Si comunica che la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto incentivi **strutturali volti a favorire l'occupazione giovanile**.

Di seguito le caratteristiche del beneficio:

- datori di lavoro interessati: datori di lavoro del settore privato;
- lavoratori interessati: l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata:
 - **non abbiano compiuto il 30° anno di età** (il 35° anno di età solo per le assunzioni avvenute nel 2018);
 - **non risultino essere stati occupati** a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro; a tal fine non incide l'eventuale periodo di apprendistato con altro datore di lavoro non proseguito in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione;
- rapporti di lavoro agevolati:
 - assunzioni *"con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti"* di cui al D.Lgs. 23/2015;
 - trasformazioni contratti a termine;
 - prosecuzione apprendistato (l'agevolazione dura 12 mesi);
- rapporti esclusi dall'agevolazione: apprendistato e lavoro domestico;
- durata agevolazione: **36 mesi**;
- beneficio:
 - **esonazione del 50%** dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3.000 euro annui riparametrati su base mensile;
 - **esonazione del 100%** dei contributi a carico del datore di lavoro entro il limite massimo di 3.000 euro annui per lavoratori assunti entro 6 mesi dall'ottenimento del titolo di studio che hanno effettuato in azienda percorsi di alternanza-scuola lavoro o apprendistato di I e III livello;
- condizioni:
 - le condizioni e i principi previsti dall'articolo 31, D.Lgs. 150/2015;
 - le regole in materia di regolarità contributiva previste dall'articolo 1 (commi 1175 e 1176), L. 296/2006;
 - le norme anti licenziamento previste *ad hoc* dalla stessa L. 205/2017:
 - l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per gmo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, e dunque a prescindere della mansione svolta;
 - il licenziamento per gmo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

DIMISSIONI VOLONTARIE DAL RAPPORTO DI LAVORO: disponibile l'app

Il Ministero del lavoro, con notizia sul proprio sito, informa che dal 2 gennaio 2018 è scaricabile l'app "Dimissioni Volontarie", che consente ai cittadini e ai soggetti abilitati di accedere alla procedura e inviare al datore di lavoro il modello telematico per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Per accedere, i cittadini devono essere in possesso di SPID o delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del lavoro.

DISPONIBILE IL MODELLO 730/2018

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10793 del 15 gennaio 2018, ha approvato la versione definitiva del modello 730/2018, che dovrà essere inviato entro il nuovo termine del **23 luglio** per sia per chi invia la precompilata in autonomia sia per chi si avvale dell'assistenza fiscale tramite Caf o professionisti.

Una delle novità del modello è la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Viene inoltre aumentato il limite per le **spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia**, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione (passato da 564 a 717 euro).

Infine, è aumentato l'importo delle somme per **premi di risultato** erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro).

CASSETTO PREVIDENZIALE DEL LAVORO DOMESTICO: disponibile sul sito dell'INPS

L'Inps, con messaggio n. 5182 del 28 dicembre 2017, ha comunicato che dal 29 dicembre 2017 è disponibile il Cassetto previdenziale del lavoro domestico, volto a **facilitare i soggetti contribuenti nella consultazione dei dati contenuti negli archivi dell'Istituto**, fornendo una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti alla propria posizione previdenziale.

La versione attuale offre una panoramica completa delle informazioni relative ai dati dei rapporti di lavoro e ai dati anagrafici e di recapito dei soggetti coinvolti, compresi gli eventuali soggetti delegati.

A tale funzione si può accedere, direttamente o per il tramite di un intermediario delegato, attraverso il sito www.inps.it, nell'ambito dei servizi per tipologia di utente "Aziende, enti e datori di lavoro", nella sezione "Datori di lavoro domestico", autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale.

A seconda della profilazione dell'utente, sono rese disponibili solo le funzionalità ad esso accessibili. Una volta entrati nella sezione dedicata al lavoro domestico le nuove funzioni sono disponibili sotto la voce "Cassetto previdenziale LD".

Nella fase di transizione al nuovo strumento quale unico canale di accesso, continuano a rimanere attive tutte le funzionalità a favore dei datori di lavoro domestico già presenti sul sito internet dell'Istituto.

DIVIETO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI IN CONTANTI DAL 1° LUGLIO 2018

A mezzo della Legge di Bilancio 2018, il Legislatore è intervenuto anche sulle modalità di corresponsione della retribuzione.

Nell'ambito di una sempre maggiore limitazione del contante, nelle transazioni di tipo commerciale, si è disposto che, **dal prossimo 1° luglio 2018**, i datori di lavoro o committenti non possano più erogare retribuzioni o compensi in contanti, con ciò eliminando, sul tema, ogni possibilità ancora offerta dalla normativa in ambito di antiriciclaggio.

Ciò vale, ovviamente, anche per eventuali anticipi da corrispondere.

Si fa notare come tale disposizione sia da applicare a qualunque rapporto di lavoro dipendente, ma anche a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, così come a contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Tali erogazioni, quindi, saranno possibili solo a mezzo delle seguenti modalità:

- **bonifico** sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di **pagamento elettronico**;
- **pagamento in contanti** presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- **emissione di un assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Tali indicazioni, per espressa previsione normativa, non si applicheranno:

1. alle Pubbliche Amministrazioni ex articolo 1, comma 2, L. 175/2001;
2. ai rapporti di lavoro domestico.

Si rileva che per il datore di lavoro il quale, dopo il vigore di tale disposizione, violi i suddetti precetti, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria tra 1.000 e 5.000 euro**.

Da ultimo, sempre sul tema della retribuzione, viene esplicitamente previsto che: *“La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione”*.

CONGEDI DEL PADRE NEL 2018

La Legge di Bilancio 2017, L. 232/2016, ha stabilito la proroga dell'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall'adozione/affidamento, anche per gli anni 2017 e 2018, aumentandone la durata a 2 giorni per l'anno 2017 e a 4 giorni per l'anno 2018.

Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Pertanto nel 2018 i lavoratori dipendenti che siano diventati o diventino padri potranno godere di:

- 4 giorni, anche non continuativi, di congedo obbligatorio;
- 1 giorno di congedo facoltativo.

Per poterne godere, il lavoratore è tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro, con anticipo di almeno 15 giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo (se richiesto per la nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto).

SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO – ADEMPIMENTI SVOLTI DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO

Si comunica che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018, ha fornito indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, D.Lgs. 81/2008, relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, il Dicastero precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro, non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall'articolo 18 del medesimo D.Lgs..

Nello specifico, il datore di lavoro ha l'obbligo di *“designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”* (articolo 18, comma 1, lettera b), e ha l'obbligo di *“adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti”* (articolo 18, comma 1, lettera t).

In conclusione, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso, infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 43, comma 2, T.U. sicurezza.

SCADENZA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'annualità precedente (2017).

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Si tratta di:

- lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 1999), come:
 - lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
 - lavori in cassoni ad aria compressa;
 - lavori svolti dai palombari;
 - lavori ad alte temperature;
 - lavorazione del vetro cavo;
 - lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
 - lavori di asportazione dell'amianto;
- lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
- lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto):
 - prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
 - lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc;
 - macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
 - costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
 - apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
 - elettrodomestici;
 - altri strumenti e apparecchi;
 - confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc;
 - confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti interessati.